

Spettabile

.....

Prot. n. **31702** del **28/02/2025**

Codice ENPAM:

OGGETTO - Dichiarare il fatturato imponibile per i contributi del 2% e del 4% ed eventuale pagamento agevolato

La Fondazione Enpam ha introdotto un pagamento agevolato per i contributi del 4% per le strutture accreditate Ssn che ne faranno domanda **entro il 21 marzo 2025** aderendo ad uno specifico Protocollo d'Intesa.

L'agevolazione riguarda i contributi del 4% che sono a carico degli Specialisti esterni non dipendenti, che – come pienamente confermato in sede giurisdizionale¹ – devono essere versati dalle strutture per cui lavorano.

Il **pagamento agevolato** riguarderà i contributi previdenziali del 4% dovuti per il 2024 e, per le strutture che non hanno ancora adempiuto, anche quelli dovuti per il 2023.

Le strutture che non aderiranno entro il 21 marzo 2025 dovranno pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 e saranno soggette alle sanzioni relative agli eventuali mancati pagamenti del 2023.

PER ADERIRE

Si può aderire al pagamento agevolato direttamente dall'area riservata del sito Enpam.it. Le strutture dovranno andare nella sezione Moduli online e cliccare su **“Adesione al Protocollo d'intesa”**.

Per usufruire del pagamento agevolato sarà necessario rinunciare ai contenziosi intrapresi e impegnarsi a non avviarne nuovi.

AGEVOLAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO SUL FATTURATO 2024

- **Niente sanzioni** per le strutture che pagano il 4% relativo al 2024 in unica soluzione **entro il 30 giugno 2025**
- pagamento in **2 rate senza interessi** (30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025) se l'importo del contributo è compreso tra 10.000 e 15.000 euro.

¹ Numerose sentenze favorevoli all'Enpam sono state emesse dai Tribunali civili, la cui giurisdizione è stata confermata con ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2048/2025).

- pagamento in **4 rate** (30 giugno 2025, 31 dicembre 2025, 30 giugno 2026 e 31 dicembre 2026) se l'importo del contributo supera 15.000 euro. Le rate che scadono nel 2026 comprenderanno gli interessi legali.

AGEVOLAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO DOVUTO SUL FATTURATO 2023

- **Niente sanzioni**, ma solo gli interessi calcolati sul tasso legale, per le strutture che versano il 4% relativo al 2023 in unica soluzione **entro il 31 marzo 2025**
- pagamento in **2 rate** (30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025) se l'importo del contributo supera 10.000 euro (le rate comprendono gli **interessi calcolati sul tasso legale, mentre non sono previste sanzioni**).

CONTRIBUTI DEGLI EX COLLABORATORI

Se i professionisti hanno concluso la collaborazione entro il 22 ottobre 2024 e, nonostante formale diffida, non è stato possibile recuperare il 4% a loro carico, le strutture – fermi restando gli obblighi a loro carico – possono chiedere alla Fondazione in via eccezionale e solo per questa volta che a pagare siano i professionisti (o gli eredi aventi causa).

DURC

La certificazione di regolarità contributiva della struttura verrà rilasciata dopo il pagamento del contributo in unica soluzione oppure, in caso di rateizzazione, dopo il versamento della prima rata.

CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE

Le strutture che si troveranno in una di queste situazioni:

- **non rinunciano ai contenziosi**;
- **non presentano** la dichiarazione sul 4% a carico del professionista (modulo DFS 4) entro il 31 marzo 2025;
- **non pagano** il contributo entro le scadenze previste nel caso di pagamento in unica soluzione;
- **non pagano** una rata nel caso di versamento a rate;
- **non sono in regola con gli adempimenti** (dichiarazione e il pagamento dei contributi) nell'anno in cui scadono le rate previste nella rateizzazione

perderanno i benefici dell'accordo sul pagamento agevolato e saranno tenute a pagare il contributo del 4% in unica soluzione con l'aggravio delle sanzioni e degli interessi.

ATTENZIONE: il pagamento agevolato non riguarda il contributo del 2% che è a carico delle strutture accreditate Ssn. Resta confermato l'obbligo di dichiarare all'Enpam il fatturato 2024 entro il 31 marzo 2025 e di pagare il contributo del 2% sempre entro 31 marzo 2025.

Le istruzioni dettagliate sono disponibili in questa pagina

www.enpam.it/comefareper/specialistiesterni-2-e-4-percento-strutture-accreditate-ssn/

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Bedetti)
Claudia Bedetti

RIEPILOGO DELLE SCADENZE

- Il **21 marzo 2025** è il termine per aderire alle condizioni del Protocollo d'intesa per il pagamento agevolato del contributo del 4%
- Entro il **31 marzo 2025 tutte le strutture accreditate** con il Servizio sanitario nazionale dovranno **dichiarare all'Enpam il fatturato prodotto nel 2024** con le prestazioni specialistiche in convenzione con il Ssn. Nella stessa occasione il fatturato va attribuito ai singoli Specialisti esterni non dipendenti che hanno contribuito a produrlo. Le istruzioni dettagliate sono presenti a questo link:
www.enpam.it/comefareper/specialistiesterni-2-e-4-percento-strutture-accreditate-ssn/
- Sempre entro il **31 marzo 2025 tutte le strutture** accreditate con il Ssn devono **pagare il contributo del 2%** relativo al 2024 in un'unica soluzione con bollettino PagoPA.
- Le **strutture** accreditate Ssn **che NON hanno aderito** al pagamento agevolato devono versare anche il contributo del 4% in unica soluzione con bollettino PagoPA entro il **31 marzo 2025**.
- Le **strutture** accreditate Ssn **che HANNO ADERITO** al pagamento agevolato possono versare il **4% relativo al 2024** a rate, con scadenza 30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025 (ulteriori due rate, con scadenza 30 giugno 2026 e 31 dicembre 2026, sono previste per gli importi più elevati).
- Le **strutture** accreditate Ssn **che HANNO ADERITO** al pagamento agevolato e che non hanno ancora pagato il contributo del **4% relativo al 2023** possono mettersi in regola pagandolo in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 (oppure in due rate con scadenza 30 giugno 2025 e 31 dicembre 2025 per gli importi più elevati).

SANZIONI

Per le strutture che pagano in ritardo o non fanno la dichiarazione è previsto il regime sanzionatorio (articolo 116, commi 8 e seguenti della legge n. 388 del 23 dicembre 2000).